

Divieto temporaneo di nuove nozze

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 1 febbraio 2016 (Pres. Manfredini, rel. G. Buffone)

Divieto temporaneo di nuove nozze – Lutto vedovile

Il divieto temporaneo di nuove nozze, disciplinato dall'art. 89 c.c., opera anche in caso di morte di uno degli sposi. L'estensione del divieto al caso della morte è coerente con la ratio della disposizione che, come noto, istituisce il cd. lutto vedovile al fine di evitare la cd. commixtio sanguinis. Il divieto in rassegna è superabile mediante dimostrazione che la donna interessa a contrarre nuovo matrimonio non sia in stato di gravidanza.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Dr.ssa Enrica Manfredini Presidente

Dr.ssa Maria Laura Amato Giudice

Dr. Giuseppe Buffone Giudice rel., est.

riunito in Camera di Consiglio in data 1 febbraio 2016

rilevato che il divieto temporaneo di nuove nozze, previsto dall'art. 89 c.c., vieta alla donna di contrarre nuove nozze se non decorsi «trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio»; la donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 82 (v. art. 140 c.c.);

rilevato che il divieto in esame sembrerebbe circoscritto al solo caso della intervenuta pronuncia divorzile, non operando dunque, nell'ipotesi di decesso del coniuge; senonché, l'art. 52 comma II del d.P.R. 396 del 2000, espressamente prevede che «se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile» così risultando, dal combinato disposto delle due norme, che il divieto in esame opera anche in caso di morte di uno degli sposi;

rilevato che l'estensione del divieto al caso della morte è coerente con la ratio della disposizione che, come noto, istituisce il cd. lutto vedovile al fine di evitare la cd. *commixtio sanguinis*;

rilevato che il divieto in rassegna è superabile mediante dimostrazione che la donna interessa a contrarre nuovo matrimonio non sia in stato di gravidanza: nel caso di specie, la ricorrente (già vedova) ha dimostrato di non versare in detto stato (v. certificazione medica del ...),

preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero,

P.Q.M.

letto e applicato l'art. 89 comma II c.c.,

Autorizza ..., nata a ... in data ..., c.f., a contrarre matrimonio senza soggiacere al divieto temporaneo di nuove nozze di cui all'art. 89 c.c., atteso che è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza

dichiara il decreto immediatamente esecutivo.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.